Addi' 20 gennaio 1995

TRA

FIAT SpA e società gestionalmente collegate FIAT AUTO, FIAT AUTO MAINS, IVECO FIAT, TEKSID, ALUTEK, GETTI SPECIALI, FIAT AVIO, NEW HOLLAND FIAT, FIAT HITACHI stabilimenti di S. Mauro e Lecce, FIAT FERROVIARIA, FIAT LUBRIFICANTI, FIAT ENGINEERING, FIAT SEpIN, SAVA, CENTRO RICERCHE FIAT, SISPORT FIAT, SEPA, WEBER, BORLETTI CLIMATIZZAZIONE stabilimento di Avellino, assistite dall'Unione Industriale di Torino

E

FIM - FIOM - UILM Nazionali

si è convenuto, a integrazione e per l'applicazione di quanto stabilito nell'accordo 20 aprile 1994 ai fini dell'armonizzazione delle condizioni di miglior favore esistenti nelle società del Gruppo FIAT che applicano gli accordi 5 agosto 1971 e seguenti con quanto definito dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e dell'accordo Federmeccanica 2 febbraio 1994, quanto segue.

Le parti convengono la costituzione di un Gruppo di Lavoro al fine di definire entro il mese di febbraio 1995, delimitandone l'ambito di applicazione, le modalità di controllo e di verifica dell'utilizzo del monte ore dei permessi sindacali di RSU e esperti al fine di consentirne la corretta gestione alla luce di quanto definito dall'accordo del 20 aprile.

A tal fine l'azienda prende atto della volontà espressa da FIM - FIOM - UILM in merito all'istituzione di un sistema di controllo del consumo dei permessi sindacali attraverso l'estensione, anche al di fuori dell'area piemontese, dei tagliandi previsti al punto 4.1 dell'accordo 10 maggio 1989 per rappresentanti sindacali e esperti.
Tale procedura, laddove applicata, si intende sostitutiva di quella precedente, prevista dal punto 4 dello stesso accordo del 1989, relativa alla procedura di comunicazione mensile attraverso prospetti riepilogativi progressivi individuali delle ore fruite.
In via transitoria, per seguire l'avviamento e il funzionamento del nuovo sistema di controllo, l'azienda trasmetterà prospetti trimestrali riepilogativi delle ore fruite.

In relazione ai punti a) b) e c) dell'accordo del 20 aprile 1994 le parti si danno atto che la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di ciascuna società ivi effettuata non esclude la possibilità di considerare, al 31 dicembre di ciascun anno, le ore di permesso sindacale non fruite da RSU o esperti in base alle lettere a) e b) come riconducibili alla quota di competenza delle Segreterie nazionali firmatarie FIM FIOM UILM di cui alla lettera c).

In riferimento a quanto definito alla lettera a) dell'accordo sindacale del 20 aprile 1994 circa le ore di permesso sindacale assegnate alle RSU, le parti convengono che, a partire dal primo gennaio 1995, le ore previste dalle disposizioni legislative e contrattuali in ragione mensile possano essere cumulate e fruite come monte ore individuale annuo. Le parti considerano tale trattamento come trattamento complessivo di miglior favore

al fine di agevolare l'utilizzo dei permessi sindacali stessi, nello spirito degli accordi 5 agosto 1971 e seguenti.

Per ogni singolo RSU, pertanto, con l'utilizzo delle ore complessivamente previste in ragione annua le parti intendono esaurita la spettanza dei permessi sindacali retribuiti, ferma restando la disponibilità della quota di competenza delle Segreterie nazionali firmatarie di cui alla lettera c) per i RSU eletti nelle proprie liste.

F.I.M.-C.I.S.L. F.I.O.M.-C.G.I.L. U.I.L.M.-U.I.L.
Segreterie Nazionali

Corso Trieste,36 - 00198 Roma - ☎ 06-852621

Torino 20.1.95

FIM - FIOM - UILM concordano:

1. le ore assegnate dei punti A e B e non utilizzate tornano alle organizzazioni nazionali mantenendo le loro caratteristiche. (es. 8 non utilizzate da RSU Uilm restano di pertinenza Uilm, ecc..)

2. Le ore del punto A previste per Enti nei quali non ci sono rappresentanze sindacali, sono trasferite al punto C e verranno riutilizzate con i criteri previsti per il punto C dall'accordo tra Fim - Fiom - Uilm del 18.04.1994.

FIM	FIOM	UILM
P. Baretta	S.Camusso	R.Di Maulo